

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

INCENDIO

Amministrazione aggiudicatrice



COMUNE DI FONTANELLATO

(PROVINCIA DI PARMA)

SCHEMA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato

Comune di **FONTANELATO**
 Piazza Giacomo Matteotti 43012 - Fontanellato (Prov. Parma)
 PIVA 00227430345

Enti assicurati

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente. Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente.

Ubicazione

Ubicazioni varie nell'ambito del territorio comunale.

Vincoli

☐ nessuno

Somme assicurate

Partita	Ente assicurati	Somma	Tasso lordo	Premio partita
1	1.Fabbricati comuni	€ 8.403.400,00		
	2.Fabbricati pregevoli	€ 17.747.000,00		
2	1.Contenuto comune	€ 2.128.632,00		
	2.Contenuto pregevole	€ 750.000,00		
3	Rischio locativo/locatari	€ 1.000.000,00		
4	Ricorso terzi	€ 2.000.000,00		
5	Demolizione sgombero	€ 500.000,00		
6	Enti particolari a PRA	€ 75.000,00		

Eventi catastrofali

Terremoto (art. 1)	€ 29.104.032,00		
Inondazioni (art. 2)	€ 29.104.032,00		
Neve (art. 3)	€ 29.104.032,00		

Durata contrattuale

Durata	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
60 mesi	annuale	31.12.2021	31.12.2026

Franchigie / scoperti

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente:	il Contraente della polizza
Compagnia:	la Società assicuratrice
Società:	la Società assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Franchigia:	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo
Scoperto:	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Perizia preventiva:	il valore attribuito al bene a seguito di valutazione analitica
Deprezzamento:	la diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

Relative all'assicurazione Incendio

- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Fabbricati **COMUNI:** l'intera costruzione edile o parte di essa e tutte le opere murarie e di finitura, le pertinenze, compresi fissi ed infissi, le opere di fondazione, interrate e le recinzioni nonché gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi elettrici, per la depurazione, l'illuminazione, il controllo e la prevenzione, gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes, compresi, tensostrutture, capannoni e palloni presso statici, fabbricati e tettoie costruite in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali anche se aperti su uno o più lati nonché in corso di costruzione.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione contenuto.

PREGEVOLI: Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53,

come definiti dal punto precedente *"Fabbricati comuni"*, complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i singoli monumenti all'aperto anche non facenti parti di fabbricati e/o ornamento degli stessi), comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ☐ monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;
- ☐ affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;
- ☐ fissi, infissi e serramenti d'epoca;
- ☐ parquet, moquettes, mosaici;

abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione contenuto.

Salvo diversa pattuizione **restano invece esclusi dall'assicurazione** i Beni Immobili divenuti proprietà del Contraente, in applicazione della Legge Regionale n°24 del 08/08/2001, la cui gestione è affidata all'ACER competente. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Contenuto comune: Tutto quanto di proprietà dell'Ente Contraente nonché le cose di terzi che abbia in uso affitto o assuma in custodia e/o in uso a qualsiasi titolo, pertinente all'attività dell'Ente, degli uffici, e dipendenze varie e/o servizi, e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, sia che il bene assicurato possa qualificarsi immobile che mobile. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo

Macchinario:	macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobili e arredamento in genere nonché tutto quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze.
Attrezzature:	elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza; altri impianti non indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.
Impianti:	Apparecchiature e impianti semaforici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione;
Arredamento:	mobili di ufficio, corredi, attrezzatura e scorte, cancelleria, libri, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, supporti dati in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici.
Merci/Scorte:	materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte, parti di ricambio e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Valori e preziosi:	denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Contenuto prevegole:	<p>Oggetti d'arte e/o di particolare pregio</p> <p>Ogni bene che non possa definirsi immobile che presenti valore e carattere storico artistico; a titolo esemplificativo e non limitativo si intendono per tali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, libri (di tipo pregevole facenti parte di collezioni e raccolte), manoscritti, mobili, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, vasi, .</p>

Non rientrano nella somma assicurata alla partita 2.2 i beni costituenti la raccolta del Museo della Rocca di Fontanellato assicurati con specifica polizza Fine-Art. **Tali beni sono esclusi e non costituiscono oggetto di assicurazione** del presente contratto.

Enti particolari: Elementi di arredo urbano; elementi di segnaletica e prevenzione stradale / contenimento ancorati e/o fissati al suolo e/o fabbricati e/o loro parti. La somma assicurata a tale partita si intende prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Infiammabili: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- ☐ gas combustibili
- ☐ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- ☐ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili

- ❑ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammanno.

Tipo B

- ❑ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C

- ❑ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
- ❑ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Merci speciali: Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D 1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D 2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo -ovatte - cotoni sodi;

D 3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 40%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione

dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 5 Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del **31.12.2021**, e scadenza alle ore 24.00 del **31.12.2026**, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

E' facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 Deroga foro competente e sede arbitrale

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 8 Proroga termini denuncia sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Conservazione tracce e residui del sinistro

Si conviene tra le parti che:

- ☐ l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
- ☐ l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

Art. 10 Denuncia circostanziata dei sinistri

Si conviene che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Art. 12 Sinistri precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

Art. 13 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 16 Clausola broker

Alla Società di brokeraggio Inser Spa, Filiale di Parma, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La

remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattarsi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al **10%** dei premi imponibili complessivamente pagati.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 18 Clausola CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 19 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 20 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 21 Infiammabili e merci speciali

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta. Si conviene altresì che nei fabbricati/pertinenze assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e/o di terzi, pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 22 Aggravamenti del rischio

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

Art. 23 Accettazione caratteristiche del rischio

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Art. 24 Modifiche del rischio

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende, a priori, compresa nell'assicurazione senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera, non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

Art. 25 Aumento delle somme assicurate

In caso di aumenti delle somme assicurate, che si dovessero verificare durante la validità della polizza, la società s'impegna a praticare tassi di premio non superiori a quelli in corso, purché non si verifichino aggravamenti di rischio.

Art. 26 Locali non gestiti dall'Assicurato

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, che la presente polizza, non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

Art. 27 Esenzione fiscale

L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, che gli Enti Pregevoli, di cui alla perizia preventiva, assicurati con la presente polizza sono soggetti alla disciplina della legge n. 1089 del 1 Giugno 1939 e successive modifiche, che pertanto sono esenti da imposte.

Art. 28 Assicurazione in nome e per conto

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 Stato di conservazione degli enti assicurati

Le garanzie tutte di polizza si intendono operanti indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli enti immobili assicurati.

Art. 30 Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

Art. 31 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 13.

ART.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) malattie trasmissibili; a maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere

trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- ❑ per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;

e

- ❑ il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi,

e

- ❑ la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

ART.3 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d) qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART.4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti informazioni ed indicazioni.

ART.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza aver, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.9 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni:

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.10 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) **FABBRICATI** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) **MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento

stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III) MERCI - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART.11 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La presente norma non ha applicazione quando l'assicurazione sia prestata con perizia preventiva. Se detta perizia riguarda solo parte degli enti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.

ART.12 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.13 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 c).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l'assicurazione Incendio**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Autocombustione
2. Implosione
3. Spese di demolizione e sgombero
4. Enti all'aperto
5. Cose del personale nell'ambito delle sedi dell'Ente
6. Macchinario in leasing
7. Precisazione sugli Enti assicurati
8. Parificazione danni da incendio
9. Rimozione e ricollocamento enti indenni
10. Rovina di ascensori e montacarichi
11. Danni consequenziali
12. Ricorso terzi
13. Rischio locativo
14. Ricorso locatari
15. Colpa grave dell'Assicurato
16. Fenomeno elettrico
17. Merci in refrigerazione
18. Mancato godimento e/o utilizzo locali e impianti
19. Spese per servizi di pubblica utilità
20. Cose assicurabili a condizioni speciali
21. Deroga obblighi in caso di sinistro
22. Spese peritali
23. Operazioni peritali
24. Valore a nuovo
25. Ordinanze delle autorità / oneri di ricostruzione
26. Onorari professionisti
27. Indennizzo separato per ciascuna partita
28. Deroga alla proporzionale
29. Copertura automatica
30. Esonero denuncia altre assicurazioni
31. Anticipi sugli indennizzi
32. Pagamento indennizzi
33. Informazione sinistri
34. Costi di restauro di beni aventi valore storico o artistico
35. Determinazione dell'indennizzo
36. Ricostruzione diversa
37. Clausola di universalità
38. Perdita delle pigioni
39. Guasti per effetto di reati contro il patrimonio

1. AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA

L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea) senza fiamma.

2. IMPLOSIONE

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Sono esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificata l'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto materiale.

3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare, stoccare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro, sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata a questo titolo con apposita partita.

4. ENTI ALL'APERTO

S'intendono assicurati, gli enti garantiti alla partita 2 (enti comuni) anche se posti all'aperto, a condizione che si tratti di beni progettati e costruiti per l'installazione ed uso all'esterno.

5. COSE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI DELL'ENTE

Nell'ambito delle cose assicurate alla partita 2 (enti comuni) si intendono compresi le cose del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nelle sedi dell'Ente, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

6. MACCHINARIO IN LEASING

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme similari di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

7. PRECISAZIONE SUGLI ENTI ASSICURATI

La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare esclusi i terreni, che a qualsiasi titolo possiede, gestisce o ha in uso, qualunque ne sia la destinazione o l'utilizzo. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita 2. Si precisa che per quanto riguarda l'identificazione e l'ubicazione degli enti, nonché la determinazione dei cespiti assicurati, si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente, la quale si impegna ad esibirli, a richiesta della Società Assicuratrice.

8. PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto stabilito dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

9. RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

10. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

11. DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subito "in conseguenza" di questi eventi.

12. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica partita per sinistro, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni indennizzabili a termini di polizza cagionati ai beni mobili ed immobili di vicini, inquilini e/o locatari, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, o di servizi, entro il massimale stabilito indicato in scheda di polizza, per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico o compresi quelli in sosta negli Stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

13. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, entro i limiti del massimale di cui alla specifica partita.

14. RICORSO LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nella sua qualità di locatore di fabbricato (o di parte di esso), fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono esclusi i danni ai beni di terzi che si trovino in uso, custodia o possesso dell'Assicurato.

15. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

16. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. La presente estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

17. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione con la polizza incendio di riferimento;
- b) all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia la Società in nessun caso pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a quanto indicato in scheda di polizza. Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b). La presente garanzia viene prestata in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata quale limite di indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto indicato in scheda di polizza.

18. MANCATO GODIMENTO E/O UTILIZZO LOCALI E IMPIANTI

La Società risarcisce il mancato godimento dei locali e/o il mancato utilizzo degli impianti fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo complessivo liquidabile ai termini di polizza e per un periodo massimo pari al tempo tecnico necessario al ripristino del danno.

19. SPESE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Qualora, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto dei locali e strumentazioni
- installazione temporanee di telefono, telex, telefax ecc.
- trasporto dipendenti

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

20. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società risponde, del costo di riparazione o ricostruzione degli Enti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 21 delle Norme stesse. L'indennizzo del danno sarà, comunque, limitato alle spese sostenute entro il termine di 24 mesi dal sinistro.

21. DEROGA OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio":

- il termine per la denuncia dei sinistri alla Società nonché all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza;
- la Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistri non rilevanti, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto;
- gli obblighi della denuncia circostanziata del sinistro da effettuare dall'Assicurato sono limitati alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

22. SPESE PERITALI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo, entro il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza. Questa garanzia viene prestata a primo rischio assoluto.

23. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

24. VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato comprensivo delle spese necessarie per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle spese necessarie per l'applicazione delle norme di legge vigenti al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività, di inattività temporanea in deposito, nonché in attesa di assegnazione ai relativi centri di costo;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

25. ORDINANZE DELL'AUTORITA'/ONERI DI RICOSTRUZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

26. ONORARI PROFESSIONISTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo, entro il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza. Questa garanzia viene prestata a primo rischio assoluto.

27. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

28. DEROGA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

29. COPERTURA AUTOMATICA

E' in facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso degli enti assicurati aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e impianti che resteranno compresi nel valore assicurato senza che l'Assicurato stesso sia obbligato a darne preavviso alla Compagnia. La Società sarà quindi tenuta ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'ente non segnalato. Di conseguenze i capitali previsti in garanzia alle partite 1 e 2 vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 10% per cui il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

L'Assicurato/Contraente s'impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa il periodo e l'ammontare degli aumenti verificatisi e a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito.

30. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

31. ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

32. PAGAMENTO INDENNIZZI

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

33. INFORMAZIONE SINISTRI

La Società s'impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, nei termini indicati dal precedente art. 14.

34. COSTI DI RESTAURO DI BENI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO – DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Nella somma assicurata per la partita 1) e 2), la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "valore a nuovo". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mosaici e simili, stucchi, statue, capitelli, monumenti, colonne e simili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure per le spese di opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. Relativamente alle opere d'arte e oggetti di antiquariato, quali: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi e tappeti, mobili, alle raccolte scientifiche, d'antichità o numismatica, collezioni e archivi storici in genere i costi di restauro si intendono compresi fino alla concorrenza di Euro 40.000,00 per oggetto.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

35. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Relativamente agli "enti pregevoli" assicurati alla partita 1) e 2) la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto, procederà alla liquidazione del danno secondo i seguenti criteri:

- in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponderà una somma pari al valore stimato del bene, dedotti eventuali recuperi;
- in caso di danno parziale o danneggiamento, la Società corrisponderà il costo del restauro o ripristino o riparazione con l'intesa che l'indennizzo non potrà comunque superare la differenza fra il valore stimato del bene e quello dello stesso nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

All'indennizzo calcolato come sopra andranno aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle altre partite e/o condizioni di assicurazione; fermo restando, in caso di disaccordo, il ricorso alla procedura arbitrale, così come prevista agli art. 18 e 19 delle norme che regolano l'assicurazione Incendio.

36. RICOSTRUZIONE DIVERSA

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo come sopra determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

37. CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'

In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature, arredamento".

38. PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati fino ad un massimo del 15% del valore del singolo fabbricato danneggiato. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, on oltre il limite di un anno.

39. GUASTI PER EFFETTO DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione di fissi o degli infissi asportati o danneggiati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ancorché il reato perpetrato e/o tentato abbia ad oggetto l'asportazione di beni non di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente, la garanzia non opera per i fabbricati in corso di costruzione non completamente ultimati. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

EVENTI SPECIALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Incendio**” sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

1. Eventi atmosferici
2. Eventi socio-politici (escluso terrorismo)
3. Terrorismo
4. Grandine
5. Gelo
6. Rigurgiti di fognature
7. Danni da acqua
8. Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta
9. Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
10. Dispersione liquidi
11. Fumo, gas e vapori
12. Urto veicoli
13. Onda sonora
14. Satelliti artificiali e corpi celesti
15. Vetri – cristalli
16. Crollo
17. Ricerca guasti per danni elettrici

1. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - grues;
 - enti all’aperto, eccetto quelli all’aperto per naturale destinazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente estensione di garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

2. EVENTI SOCIO-POLITICI (escluso terrorismo)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

3. TERRORISMO

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

4. GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto, manufatti in materia plastica, tensostrutture anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

5. GELO

La Società risponde dei danni da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e loro serbatoi nonché tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati purché essi siano regolarmente riscaldati. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

6. RIGURGITO DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

7. DANNI DA ACQUA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati da:

- a) fuoriuscita dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno degli stabili, quali condutture d'adduzione e di scarico, installazioni di servizio, impianti di condizionamento o tecnologici e loro serbatoi nonché altre installazioni idrauliche collegate a condotte d'acqua, senza far differenza se queste dispersioni d'acqua provengano da rotture, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo (questa a condizione che siano svuotate le tubazioni e il fabbricato sia normalmente riscaldato durante il periodo invernale), negligenza o malevolenza di altre persone;

- b) acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, intasamento, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

Sono escluse dalla garanzia le spese:

- per la riparazione di tetti e travature relative, di grondaie e condutture di scarico;
- per l'ingorgo e il traboccamento dovuti a fogliame, rampicanti e terriccio;
- per lo sgombero di neve e ghiaccio.

Sono inoltre esclusi i danni da acqua penetrata attraverso abbaini, lucernari e finestre aperti o attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione o riparazione. La presente estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

8. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di condizionamento nonché loro serbatoi o impianti di alimentazione di pertinenza del fabbricato, rimborsa le spese necessarie per ricercare e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti (comprese pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio/pertinenza del fabbricato) nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato (comprese pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio/pertinenza del fabbricato). Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di quanto indicato in scheda polizza a seconda che trattasi:

- ☐ eventi che abbiano a cagionare un danno a raccordi, tubi e/o condotte e simili collocati nei muri e/o pavimenti dei fabbricati;
- ☐ eventi che abbiano a cagionare un danno a raccordi, tubi e/o condotte e simili collocate nelle pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio del fabbricato.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a quanto indicato in scheda di polizza.

9. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE GAS

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio dei fabbricati assicurati, accertata dall'azienda di distribuzione, indennizza, le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al punto precedente.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

10. DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua o liquidi condotti in genere a seguito di guasto o rottura di serbatoi, impianti di condizionamento, idrici, tecnologici, estinzione o di servizio all'esercizio dell'attività, inclusi i relativi impianti di alimentazione. La Società risponde altresì dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione e relativi collaudi e prove. La Società non risponde dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

11. FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

12. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

13. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

14. SATELLITI ARTIFICIALI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

15. VETRI E CRISTALLI

La Società risarcisce le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni (escluse quindi le cornici), collocate ed installate sia all'interno che all'esterno, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrare in vigore dalla presente polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d'aria e grandine, azione violenta del vento e nubifragi.

La garanzia si estende alle rotture verificatisi in occasione di manifestazioni popolari (dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari), compreso terrorismo e sabotaggio, ferma l'esclusione prevista dall'art.1912 del C.C. dei danni determinanti da insurrezione.

L'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione, operazione militare, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fulmine, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- derivanti da crollo di fabbricato, di distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinanti od agevolati da dolo dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

16. CROLLO

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo di fabbricati causato da cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- mancata od inadeguata manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

17. RICERCA GUASTI PER DANNI ELETTRICI

La Società si obbliga ad indennizzare anche le spese per demolire e ripristinare eventuali parti murarie allo scopo di ricercare la causa del danno elettrico. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

EVENTI CATASTROFALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l'assicurazione Incendio**” sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

1. Terremoto
2. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
3. Sovraccarico da neve

1. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo rischio"

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

2. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione Incendio", la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- in caso di inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali, previa detrazione per singolo fabbricato danneggiato delle franchigie e scoperti indicati in scheda di polizza;
- in caso allagamenti in genere non conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali, previa detrazione per singolo fabbricato danneggiato delle franchigie e scoperti indicati in scheda di polizza

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore a quanto indicato in scheda di polizza.

3. SOVRACCARICO DA NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, e/o altre coperture e superfici esposte, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto e/o altre coperture e superfici esposte.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti (da applicare per singolo fabbricato/ubicazione) ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Evento - garanzia	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
Per ogni evento salvo quanto diversamente disciplinato	500,00				vari a seconda della garanzia impegnata
Cose del personale	200,00				10.000,00 s/a
Rimozione ricollocazione enti indenni	1.000,00				300.000,00 s/a
Ricorso terzi da incendio					Massimale assicurato
Ricorso terzi interruzione di attività		10%	2.500,00		300.000,00 s/a
Fenomeno elettrico	500,00				150.000,00 s/a
Merci in refrigerazione		10%	500,00		15.000,00 s/a
Mancato godimento o utilizzo impianti	1.000,00				15% indennizzo max. 50.000,00 s/a
Spese per servizi di pubblica utilità	2.000,00				50.000,00 s/a
Cose assicurabili a condizioni speciale	varie a seconda evento, causa del danno				50.000,00 s/a
Spese peritali					10% indennizzo max. 50.000,00 s/a
Onorari professionisti					10% indennizzo Max. 30.000,00 s/a
Differenziale storico artistico	varie a seconda evento, causa del danno				1.500.000,00 s/a
Guasti per reati contro il patrimonio		10%	1.000,00		20.000,00 s/a
Eventi atmosferici		10%	2.000,00 per singolo fabbricato	5.000,00 per singolo fabbricato	70% somma assicurata
Eventi sociopolitici		10%	2.000,00 per singolo fabbricato	5.000,00 per singolo fabbricato	70% somma assicurata
Terrorismo	15.000,00				5.000.000,00 s/a
Grandine		10%	2.000,00 per singolo fabbricato	5.000,00 per singolo fabbricato	300.000,00 s/a
Gelo	1.000,00				75.000,00 s/a
Rigurgito di fognature		10%	1.000,00	5.000,00	300.000,00 s/a
Danni da acqua		10%	500,00	5.000,00	300.000,00 s/a
Ricerca e riparazione guasti acqua condotta – condotte in fabbricati	500,00				75.000,00 s/a
Ricerca e riparazione guasti acqua condotta – condotte esterne		10%	1.000,00		75.000,00 s/a
Ricerca riparazione per dispersione gas		10%	1.000,00		25.000,00 s/a

Evento - garanzia	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
Dispersione liquidi		10%	1.000,00		300.000,00 s/a
Urto veicoli	500,00				100.000,00 s/a
Onda sonora		10%	1.000,00		100.000,00 s/a
Vetri e cristalli	500,00				5.000,00 per lastra 50.000,00 s/a
Crollo		10%	15.000,00		100.000,00 s/a
Ricerca guasti per danni elettrici		10%	500,00		25.000,00 s/a
Terremoto		20%	15.000,00		5.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato
Inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali		10%	15.000,00 per danni a fabbricati		5.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato
		10%	15.000,00 per danni a contenuto		
Allagamenti in genere non conseguenti a esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali		10%	2.500,00 per danni a fabbricati e contenuto		1.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato
Sovraccarico neve		10%	10.000,00 per singolo fabbricato		5.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato

S = limite di indennizzo per sinistro

A = Limite di indennizzo per anno assicurativo

Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.